



Stefano Paderni  
NOTAIO

**STATUTO**

della società cooperativa

**"MAG delle Calabrie - società cooperativa sociale"**

con sede in Reggio Calabria

**Allegato "C"**  
**N.10732 Repertorio**  
**N.6818 Raccolta**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE.**

E' costituita la società cooperativa denominata "MAG delle Calabrie - società cooperativa sociale".

**ART. 2 - SEDE.**

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria.  
Potranno essere istituite o soppresse, a norma di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

**ART. 3 - DURATA.**

La società è costituita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

**ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO.**

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina vigente in materia di società cooperative.

**ART. 5 - PREVALENZA.**

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi;

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	<b>ART. 6 - SCOPO SOCIALE (scopo mutualistico).</b>	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi sociali ed educativi ex art. 1 lettera	
	a) legge 8 Novembre 1991 n.381, tra cui progetti di	
	inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche	
	che si trovino in una delle condizioni di particolare	
	vulnerabilità economica o sociale previste dall'art. 5 del	
	Decreto 17 ottobre 2014 n 176 del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze e successive modificazioni e/o integrazioni,	
	servizi tutti quindi orientati alla risposta dei bisogni di	
	tutti i singoli individui che vivono in situazioni di	
	disagio.	

La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della Pubblica amministrazione e di ogni persona o ente con cui abbia rapporti. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative saranno disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 Aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo dovrà rispettare comunque il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

	Potranno essere redatti, nel rispetto della legge e dello	
	Statuto, regolamenti che determinano i criteri e le regole	
	inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra	
	cooperative e soci.	
	<b>ART. 7 - OGGETTO SOCIALE.</b>	
	La cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, ha	
	come oggetto l'esercizio dell'attività di microcredito,	
	congiuntamente all'esercizio di attività che abbiano	
	obiettivi di inclusione sociale e finanziaria quali:	
	- promozione di servizi di alfabetizzazione finanziaria,	
	gestione bilanci familiari, formazione ed informazione sui	
	temi dell'inclusione sociale e finanziaria, della finanza	
	etica e del microcredito;	
	- promozione di attività educative a soggetti svantaggiati,	
	per finalità di inclusione sociale;	
	- programmazione e gestione di attività per la prevenzione	
	del disagio sociale, connesso alle condizioni di particolare	
	vulnerabilità economica o sociale previste dal Decreto 17	
	Ottobre 2014 n. 176, anche in accordo e in appoggio a	
	strutture pubbliche e private;	
	- svolgimento, attraverso vari mezzi, di un'azione di	
	sensibilizzazione della opinione pubblica e delle realtà	
	presenti sul territorio sui temi dell'inclusione sociale e	
	finanziaria, della finanza etica e solidale e del	
	microcredito;	

	- progettazione ed effettuazione di ricerche sul disagio	
	giovanile e sulle condizioni di particolare vulnerabilità	
	economica o sociale;	
	- promozione di attività di aggregazione sul territorio;	
	il tutto assumendo, nel proprio metodo di	
	intervento, l'appoggio e il coinvolgimento dei nuclei	
	familiari e della rete sociale e relazionale, favorendo il	
	coordinamento e lo scambio di informazioni tra esperienze	
	diverse costruendo reti di intervento in diversi ambiti.	
	La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazione	
	strumentale o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	assumendo anche interessenze e partecipazioni in altre	
	società aventi oggetto affine, connesso o complementare al	
	proprio. La cooperativa potrà, inoltre, promuovere	
	l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	
	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nonché costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92, e	
	partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle	
	cooperative sociali. La cooperativa potrà svolgere, con	
	indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa	

	agli scopi suoi propri, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria (non rivolte al	
	pubblico ed escluse, ovviamente, le attività per legge	
	riservate ad enti che abbiano particolari requisiti),	
	necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle	
	attività sociali. A tal fine, potrà richiedere contributi e	
	finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E.,	
	a banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di	
	programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a	
	consorzi e fare insomma quant'altro, utile o necessario, al	
	fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa	
	potrà, inoltre, aderire ad enti ed organismi economici o	
	finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed a coordinare le attività previdenziali,	
	assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire	
	o dare vita ad un gruppo cooperativo paritetico a norma	
	dell'articolo 2545 septies c.c.	
	<b>ART. 8 - REQUISITI DEI SOCI.</b>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. I soci devono essere	
	rispettosi dei valori fondanti la cooperazione sociale ed	
	accettare i valori della solidarietà, del mutualismo, della	
	finanza solidale.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche	

	aventi piena capacità di agire, che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	professionale, possano partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. L'ammontare della quota di	
	ciascun socio ordinario non può superare la misura massima	
	consentita dalla normativa tempo per tempo vigente.	
	Possono altresì essere soci ordinari persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali e/o delle attività di inclusione sociale e	
	finanziaria.	
	I soci ordinari cooperatori sono divisi nelle seguenti	
	categorie:	
	a) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	cooperativa;	
	b) Soci lavoratori, i quali abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche	
	tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica	
	caratterizzazione professionale nel numero ritenuto	
	indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	

	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, in	
	conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in	
	materia.	
	c) Soci volontari, i quali prestano la loro attività	
	gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	
	e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	

effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

d) Soci persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

#### **ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE.**

Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicante:

- se persona fisica, cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale; l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari; l'ammontare del capitale che si propone

	di sottoscrivere, il quale non dovrà essere rispettivamente	
	inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati	
	dalla legge;	
	- se persona giuridica, la denominazione, la sede sociale,	
	l'attività svolta; l'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a	
	codesto organo i poteri relativi; l'ammontare della quota	
	che l'ente si impegna a sottoscrivere; la persona fisica	
	designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali	
	derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la	
	partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di	
	cariche sociali.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione dell'organo amministrativo su domanda	
	dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei	
	requisiti sopra prescritti. La deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	

Quest'ultimo deve, entro sessanta giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza

si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra

le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione dei nuovi soci.

Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i

regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico,

le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

ed a partecipare concretamente all'attività della

cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione

dello scambio mutualistico.

#### **ART. 10 - QUOTE.**

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro

venticinque (25,00). Chi desidera divenire socio, all'atto

della sottoscrizione deve effettuare il relativo versamento,

nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. I soci che intendono

sottoscrivere un numero di quote per almeno complessivi euro

1.000,00 (mille) dovranno versare il venticinque per cento

	della quota sottoscritta, nonché l'intero eventuale	
	sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta	
	giorni dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	stabiliti dall'Assemblea con apposita delibera su proposta	
	dell'organo amministrativo.	
	<b>ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE.</b>	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione	
	all'acquirente già indicato e la società deve iscrivere nel	
	libro dei soci tale acquirente, sempre purché questi abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	

essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

**ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE.**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

**ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota, fallimento, morte del socio persona fisica e scioglimento del socio persona giuridica. In questi casi, in merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si applica la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

**ART. 14 - RECESSO.**

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle causa di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di

	società o altro ente, nonché la perdita dei requisiti di	
	cooperativa a mutualità prevalente;	
	d) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune	
	in cui il socio ha la residenza o il domicilio;	
	e) la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di	
	lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura	
	intercorrente tra il socio e la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato	
	per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso	
	entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i	
	presupposti del recesso l'organo amministrativo dà	
	comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda e	
	provvede ad annotare la delibera del recesso sul libro dei	
	soci.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso l'organo	
	amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui	
	sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge o	
	dall'organo amministrativo, il recesso ha effetto, per quanto	
	riguarda il rapporto sociale e l'ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, se socio lavoratore, dalla data di	

comunicazione del provvedimento di accoglimento della  
domanda.

**ART. 15 - ESCLUSIONE.**

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei  
confronti del socio nei casi previsti agli articoli 2531 e  
2533 c.c. ed altresì nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento  
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti  
richiesti per l'ammissione;

b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con  
diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora  
incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di  
lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai  
regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel  
caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di  
volontariato presso la cooperativa;

c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,  
le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli  
organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo  
di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni  
per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte degli amministratori con  
termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del  
valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme  
dovute alla società a qualsiasi titolo;

	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata con	

ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**ART. 16 - MORTE DEL SOCIO.**

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

**ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi

dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Se il Socio receduto o escluso non richiede il rimborso della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva.

#### **ART. 18 - SOCI SOVVENTORI.**

Ferme restando le disposizioni degli articoli precedenti possono essere ammessi alla Cooperativa anche Soci Sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31/01/92 n.59. Possono essere Soci sovventori anche persone giuridiche, società di persone, enti e associazioni che siano rispettosi dei principi della cooperazione, solidarietà e mutualismo.

#### **ART. 19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI.**

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da un insieme di quote trasferibili. I versamenti delle quote sottoscritte dai Soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati con le modalità e nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

**ART. 20 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI.**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri Soci della medesima. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri Soci Sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore originario di acquisto delle medesime. Il Socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il Socio potrà vendere a chiunque.

**ART. 21 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE.**

L'Assemblea stabilisce:

- 1) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili da ciascun socio sovventore, che non può essere superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila);
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata

	dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci	
	Ordinari cooperatori sulle quote;	
	3) il termine minimo di durata del conferimento;	
	4) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;	
	5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un	
	voto, senza nessuna eccezione al voto capitaro, fatto salvo	
	comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c.	
	I soci sovventori persona giuridica indicano la persona	
	fisica delegata alla partecipazione all'assemblea, la quale	
	sarà con pieni poteri di voto.	
	Fatta salva l'eventuale l'attribuzione di ulteriori	
	privilegi ai sensi del precedente n. 4 qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei	
	soci sovventori solo dopo quello dei "soci ordinari	
	cooperatori".	
	<b>ART. 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI.</b>	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice	
	civile, ai Soci Sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente	
	articolo.	
	<b>ART. 23 - PATRIMONIO.</b>	
	Il patrimonio sociale è costituito:	

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle

quote sottoscritte dai soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote

delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale

non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del

socio defunto;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita

dall'assemblea;

e) dalla riserva da sovrapprezzo;

f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;

g) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali

apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,

donazioni ed altre erogazioni liberali, fatti o disposti da

chiunque a favore della cooperativa, per essere impiegati al

fine del raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 24 - CAPITALE SOCIALE.**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in

un ammontare prestabilito ed è formato da un numero

illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non

superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione

dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.

2519, secondo comma, c.c.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento

			nelle forme previste dalla legge.	
			In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di	
			opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
			motivata dall'organo amministrativo.	
			Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
			d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo	
			amministrativo convochi l'assemblea per deliberare gli	
			opportuni provvedimenti.	
			<b>ART. 25 - BILANCIO.</b>	
			L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
			anno.	
			Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
			provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
			stabiliti dalla legge.	
			In sede di approvazione del bilancio di	
			esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto	
			previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la destinazione	
			degli utili.	
			<b>ART. 26 - RISTORNI.</b>	
			L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su	
			proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
			l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti e delle	
			condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle	
			disposizioni del presente statuto e comunque in misura non	
			superiore al 30%(trenta per cento) dei trattamenti economici	

complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici e delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente statuto.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate per l'attivazione del prestito sociale.

#### **ART. 27 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI.**

In presenza di un utile di esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) una quota dovrà essere destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che

	verrà stabilita dall'assemblea, nei limiti e alle condizioni	
	previste dalla legge in materia;	
	d) eventuali dividendi potranno essere distribuiti ai soci	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio, e non potranno superare, in ogni caso, la	
	misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini	
	dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e) un'ulteriore eventuale quota potrà essere destinata ai	
	fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	<b>ART. 28 - ORGANI DELLA COOPERATIVA.</b>	
	Gli organi della cooperativa sono: l'Assemblea dei soci, il	
	Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.	
	L'emolumento annuale dei componenti dell'Organo di Controllo	
	è stabilito all'atto della nomina.	
	<b>ART. 29 - ASSEMBLEA.</b>	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della	
	legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzianti.	
	<b>ART. 30 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE.</b>	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	

dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo o la piattaforma digitale e le modalità cui accedere per la videoconferenza, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata anche la seconda convocazione, che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**ART. 31 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.**

Spetta all'Assemblea:

- 1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2) approvare i bilanci;
- 3) deliberazione sulla distribuzione gli utili;

	4) approvare i regolamenti interni;	
	5) procedere all'elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori;	
	7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	proposti su domanda di uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un decimo dei voti complessivi	
	della cooperativa.	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente	
	costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino	
	almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dello statuto, o sul compimento di operazioni, che	
	comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,	
	la stessa, sia in prima che in seconda convocazione,	

delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

**ART. 32 - DIRITTO DI VOTO.**

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dall'articolo 2526 c.c.

**ART. 33 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.**

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le

	disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per	
	la redazione del verbale.	
	Il voto si esprime per alzata di mano; per le elezioni delle	
	cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si	
	procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità	
	di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, o se consentito dalle vigenti	
	norme di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse,	
	tramite piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	

presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio in caso di sua verbalizzazione.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di assemblea svolta tramite piattaforme digitali di

videoconferenza.

**ART. 34 - ORGANO AMMINISTRATIVO.**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo non può essere composto da non soci.

L'organo amministrativo:

- viene nominato per il tempo stabilito dall'Assemblea dei soci, al momento della nomina, che non deve essere superiore a tre esercizi;

- potrà essere costituito dalle medesime persone per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, di cui almeno la metà scelti tra i soci cooperatori.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente quando a ciò non provvede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno nell'interesse della società o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, inviato agli amministratori mediante lettera, telegramma, telefax o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve indicare

il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche mediante telegramma con un anticipo di almeno quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**ART. 35 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.**

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nelle materie che non siano per legge o per clausola statutaria riservate all'Assemblea dei soci, e potrà nominare procuratori speciali e delegare a terzi il compimento di specifiche attività.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare, in tutto o in parte, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in tali casi il Consiglio può sempre impartire direttive all'amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; quest'ultima può essere in ogni tempo revocata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

#### **ART. 36 - POTERI DI RAPPRESENTANZA.**

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

#### **ART. 37 - ORGANO DI CONTROLLO.**

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi,

	eletti dai Soci che ne nominano anche il Presidente. Essi	
	restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili. Essi	
	devono avere i requisiti di onorabilità previsti	
	dall'articolo 8 comma 1, Decreto 17 ottobre 2014, n.176, del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per gli stessi	
	non devono ricorrere le condizioni previste dall'art. 2399	
	del codice civile.	
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di	
	telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le	
	riunioni del consiglio di amministrazione.	
	<b>ART. 38 - SCIoglimento.</b>	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	<b>ART. 39 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE.</b>	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	<b>ART. 40 - INSOLVENZA.</b>	

In caso d'insolvenza si applicano le disposizioni di cui  
all'art. 2545 terdecies.

**ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI.**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo  
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti  
sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci  
riuniti in assemblea.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono  
le norme vigenti in materia, ed in particolare quelle di cui  
al D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014.

F.to Giorgia Falco - Stefano Paderni Notaio - Impronta

Sigillo

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, iscritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Locri il 23 Gennaio 2023